



Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Crtqa' nr. 92 del 27/09/2021

Proponente: *Bianca Patrizia Andreini*

Crtqa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dr.ssa Bianca Patrizia Andreini*

Estensore: *Alessandra Grandi*

Oggetto: *Approvazione dello Schema di Integrazione all'Addendum al Disciplinare tra ARPAT ed ENI per la gestione e verifica dei dati e per la verifica della corretta manutenzione e taratura della centralina di rilevamento di qualità dell'aria di Stagno nel comune di Collesalvetti, della durata di anni 3. Prolungamento al 31/10/2021.*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato A -Schema di Integrazione Addendum ARPAT ENI per Stagno	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

La Responsabile del Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 25 del 03.02.2012, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Centro regionale tutela qualità dell'aria dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, ed i successivi decreti di proroga;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Atteso che, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 30/2009 citata, ARPAT è tenuta a svolgere le attività definite dal Piano annuale delle attività, nel rispetto della carta dei servizi e delle attività di cui all'art. 13 e delle direttive regionali annuali di cui all'art. 15;

Visto il decreto del Direttore generale n. 145 del 08.08.2012 recante: "Individuazione, a seguito dell'entrata in vigore della nuova organizzazione dell'Agenzia, delle strutture responsabili delle attività istituzionali non obbligatorie previste nel Piano attività 2012", che attribuisce la responsabilità per le attività in argomento al Responsabile del Settore Centro regionale tutela qualità dell'aria;

Premesso che la Regione Toscana ha inserito all'interno della Carta dei Servizi ARPAT (rigo Carta 35/34), aggiornata con Delibera di Consiglio Regionale n° 9 del 30 gennaio 2013 ai sensi della Legge Regionale n°30/2009, l'attività Istituzionale Non Obbligatoria richiesta per l'effettuazione di campagne di misura della qualità dell'aria tramite laboratori mobili/gestione delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria non regionali;

Premesso che in data 02.03.2017 ENI, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Collesalveti hanno stipulato una Convenzione per l'implementazione di interventi di monitoraggio ambientale dell'area del Comune di Collesalveti (di seguito Convenzione), in base alla quale ENI acquisterà ed installerà nella frazione Stagno del Comune di Collesalveti una centralina di rilevamento della qualità dell'aria;

Premesso che ENI e Regione Toscana hanno stipulato un accordo per la gestione e verifica dati e per la corretta manutenzione e taratura della strumentazione della suddetta centralina di rilevamento della qualità dell'aria in località Stagno del Comune di Collesalveti (di seguito Accordo);

Dato atto che, in base a quanto stabilito nei sopra richiamati Convenzione e Accordo, le attività di gestione e verifica dati e verifica della corretta manutenzione e taratura della strumentazione della centralina di qualità dell'aria di cui sopra devono essere necessariamente svolte da ARPAT per garantire l'uniformità di controlli e verifiche con la restante rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria così come previsto dal art. 5 commi 7-9 D.Lgs. 155/2010;

Dato altresì atto che, in base a quanto stabilito nei sopra richiamati Convenzione e Accordo la manutenzione e la taratura della centralina di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le modalità individuate da ARPAT per la manutenzione preventiva, ordinaria, straordinaria e taratura vigenti nella rete regionale così come definite nel capitolato di gara di cui al decreto del Direttore generale n. 209 del 21.12.2012; ENI adeguerà le modalità di manutenzione a seguito dell'adeguamento al D.M. 30.03.2017, da parte di ARPAT, dei servizi indicati nel suddetto capitolato;

Ricordato che ARPAT ed ENI hanno stipulato in data 05.10.2018 specifico disciplinare triennale per la gestione e verifica dei dati e per la verifica della corretta manutenzione e taratura della centralina di rilevamento di qualità dell'aria di Stagno nel comune di Collesalveti" che disciplinava le attività e le modalità di intervento e definiva i rapporti e gli impegni tra i soggetti interessati, pervenuto all'Agenzia con nota prot n. 78243 del 05.11.2018 (Rif. Decreto dirigenziale n. 37/2018), con scadenza al 28.02.2021, prorogato con specifico Addendum fino al 31.05.2021 (Rif. DD n.61/2021);

Dato atto che con nota ns. prot. n. 50699 del 01.07.2021 (agli atti) Regione Toscana, in vista del trasferimento della centralina alla Regione, ha comunicato ad ARPAT l'accoglimento della proposta di ENI per l'estensione temporale delle attività di monitoraggio ambientale per la qualità dell'aria ubicata in località Stagno fino alla data 31.10.2021 (fatta salva conclusione anticipata del passaggio, che di fatto risolverebbe detta estensione) ed ha richiesto all'Agenzia di dare continuità alle attività previste dal Disciplinare ex decreti dirigenziali ARPAT nn. 37/2018 e 61/2021 di cui sopra;

Rilevata la necessità per ARPAT e ENI di addiventire alla stipula di una integrazione all'Addendum al disciplinare sopra citato, che regolamenti il proseguimento delle attività fino al 31.10.2021;

Dato pertanto atto che le attività oggetto della presente Integrazione all'Addendum hanno durata di cinque mesi, dal 01.06.2021 al 31.10.2021, salvo conclusione anticipata del passaggio della centralina all'Ente Regione Toscana;

Visto lo schema di Integrazione all'Addendum (Allegato "A"), congiuntamente predisposto;

Dato atto che ENI, secondo quanto previsto dalla suddetta Integrazione, corrisponderà ad ARPAT, per lo svolgimento delle attività di gestione e verifica dati, per la verifica della corretta manutenzione e taratura della strumentazione e per tutte le altre attività indicate nel presente documento, nel periodo dal 01.06.2021 al 31.10.2021, l'importo massimo complessivo di € 4.583,33 (€ quattromilacinquecentoottantatre/33) oltre IVA, salvo conclusione anticipata del passaggio della centralina all'Ente Regione Toscana, che nel caso produrrà: la risoluzione di fatto dell'estensione, la cessazione del presente atto con uguale decorrenza della risoluzione stessa e l'importo del compenso di cui all'art. 13 dell'Addendum integrativo proporzionalmente ridotto in relazione all'effettiva durata dello stesso;

Dato altresì atto che il compenso spettante ad ARPAT sarà corrisposto da ENI in unica soluzione, contestualmente all'importo già previsto per le attività effettuate dal 01.03.2021 al 31.05.2021 per il precedente Addendum, previa emissione di unica fattura omnicomprensiva a fronte della presentazione della relazione di cui all'art.9 e di idonea documentazione a supporto delle attività realizzate;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

- 1 di approvare lo "Schema di Integrazione all'Addendum al disciplinare tra ARPAT ed ENI per la gestione e verifica dei dati e per la verifica della corretta manutenzione e taratura della centralina di rilevamento di qualità dell'aria di Stagno nel comune di Collesalveti" (Allegato "A"), che disciplina le attività e le modalità di intervento e definisce i rapporti e gli impegni tra i soggetti interessati;

- 2 di dare che le attività oggetto del presente Addendum integrativo hanno durata dal 01.06.2021 al 31.10.2021, salvo conclusione anticipata del passaggio della centralina all'Ente Regione Toscana;
- 3 di dare atto che, secondo quanto previsto dal suddetto Addendum integrativo, ENI corrisponderà ad ARPAT, per lo svolgimento delle attività di gestione e verifica dati, per la verifica della corretta manutenzione e taratura della strumentazione e per tutte le altre attività indicate nel presente documento, nel periodo dal 01.06.2021 al 31.10.2021, l'importo massimo complessivo pari ad € 4.583,33 (€ quattromilacinquecentoottantatre/33) oltre IVA;
- 4 di dare atto che, in caso di conclusione anticipata del passaggio della centralina all'Ente Regione Toscana, questa produrrà come effetti: la risoluzione di fatto dell'estensione, la cessazione del presente atto con uguale decorrenza della risoluzione stessa e l'importo del compenso di cui all'art. 13 dell'Addendum integrativo proporzionalmente ridotto in relazione all'effettiva durata dello stesso;
- 5 di dare altresì atto che il suddetto compenso sarà corrisposto da ENI in unica soluzione, contestualmente all'importo già previsto per le attività effettuate dal 01.03.2021 al 31.05.2021 per il precedente Addendum, previa emissione di unica fattura omnicomprensiva, a fronte della presentazione della relazione di cui all'art.9 e di idonea documentazione a supporto delle attività realizzate, a fronte della presentazione della relazione e di idonea documentazione a supporto delle attività realizzate, e che il suddetto pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura;
- 6 di dare atto che i proventi derivanti dalle attività in argomento verranno imputati alla corrispondente voce del Bilancio di Esercizio secondo il principio della competenza economica;
- 7 di individuare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Bianca Patrizia Andreini, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
- 8 di dichiarare il presente decreto dirigenziale immediatamente eseguibile, al fine di consentire la pronta attuazione delle attività.

La Responsabile del Centro Regionale
Tutela Qualità dell'Aria
Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 23/09/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 27/09/2021
- Bianca Patrizia Andreini , il proponente in data 27/09/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 27/09/2021

INTEGRAZIONE DELL'ADDENDUM AL DISCIPLINARE TRA ARPAT ED ENI PER LA GESTIONE
E VERIFICA DEI DATI E PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA MANUTENZIONE E TARATURA
DELLA CENTRALINA DI RILEVAMENTO DI QUALITA' DELL'ARIA DI STAGNO NEL COMUNE
DI COLLESALVETTI - ANNO 2021

tra

Eni S.p.A. Raffineria di Livorno, Via Aurelia 7, Collesalveti (LI) rappre-
sentata dal Direttore della Raffineria Ing. Fabrizio Ioddo, il quale agisce
in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Società
che rappresenta,

e

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (P.IVA.
04686190481), in seguito denominata ARPAT, con sede in Firenze, via Porpora
22, rappresentata dalla Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini, nata a Lucca il
5.12.1960, in qualità di Responsabile del Settore Centro Regionale Tutela
della Qualità dell'Aria ed ivi domiciliata per la sua carica, legittimata
alla sottoscrizione del presente atto in forza di decreto del Direttore Ge-
nerale n. 25 del 03.02.2012 successivamente prorogato, in ultimo con il con
il decreto DG n. 173 del 21.12.2021, esecutivo ai sensi di legge;

prenesso che

- in data 2 marzo 2017 Eni, Regione Toscana, Provincia di Livorno e
Comune di Collesalveti hanno stipulato una Convenzione per l'implemen-
tazione di interventi di monitoraggio ambientale dell'area del Comune di
Collesalveti (di seguito Convenzione). In base a tale convenzione Eni
ha acquistato ed installato nella frazione Stagno del Comune di Colle-
salveti una centralina di rilevamento della qualità dell'aria;

• in data 2 marzo 2017 Eni e Regione Toscana hanno stipulato un accordo per la gestione e verifica dati e per la corretta manutenzione e taratura della strumentazione della suddetta centralina di rilevamento della qualità dell'aria in località Stagno del Comune di Collesalvetti (di seguito Accordo);

• in base a quanto stabilito nei sopra richiamati Convenzione e Accordo le attività di gestione e verifica dati e verifica della corretta manutenzione e taratura della strumentazione della centralina di qualità dell'aria di cui sopra devono essere necessariamente svolte da ARPAT per garantire l'uniformità di controlli e verifiche con la restante rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria così come previsto dal art. 5 commi 7-9 D.Lgs. 155/2010;

• per quanto riguarda la manutenzione e taratura della centralina di cui sopra Eni potrà avvalersi di Ditte esterne specializzate da essa stessa individuate e selezionate in conformità con le proprie procedure interne;

• in base a quanto stabilito nei sopra richiamati Convenzione e Accordo la manutenzione e la taratura della centralina di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le modalità individuate da ARPAT per la manutenzione preventiva, ordinaria, straordinaria e taratura vigenti nella rete regionale così come definite nel capitolato di gara di cui al Decreto del Direttore generale ARPAT n. 209 del 21.12.2012 e successivamente aggiornate con Decreto del Direttore generale ARPAT 124 del 4.09.2019 ; Eni adeguerà le modalità di manutenzione a seguito dell'adeguamento al

D.M. 30.03.2017, da parte di ARPAT, dei servizi indicati nel suddetto capitolato.

- gli art. 5, 10 e 13 della L.R.30/2009 stabiliscono che le attività istituzionali che ARPAT è tenuta a svolgere siano definite nella Carta dei servizi e delle attività;

- in data 05.10.2018 ARPAT ed ENI hanno stipulato specifico disciplinare triennale per la gestione e verifica dei dati e per la verifica della corretta manutenzione e taratura della centralina di rilevamento di qualità dell'aria di Stagno nel comune di Collesalveti" che disciplinava le attività e le modalità di intervento e definiva i rapporti e gli impegni tra i soggetti interessati, pervenuto all'Agenzia con nota prot n. 78243 del 05.11.2018 (Rif. Decreto dirigenziale n 37/2018), con scadenza prevista al 28.02.2021;

- Regione Toscana con nota prot. ARPAT n. 14910 del 26.02.2021 ha confermato all'Agenzia la disponibilità di ENI a proseguire nell'attività di gestione della centralina per la qualità dell'aria ubicata in località Stagno fino al 31 maggio 2021, e con nota prot ARPAT n. 22990 del 26.03.2021 ha chiesto all'Agenzia di dare continuità alle attività previste dal Disciplinare ex D.D. ARPAT n. 37/2018 di cui sopra;

- ARPAT ed ENI hanno sottoscritto in data 07.05.2021 specifico Addendum al precedente Disciplinare triennale, per il proseguimento dell'attività di cui al precedente capoverso fino al 31 maggio 2021 (Rif. DD ARPAT nr 61/2021);

- Regione Toscana con nota prot. ARPAT n. 50699 del 01.07.2021 ha comunicato ad ARPAT, in vista del trasferimento della centralina alla Re-

gione, l'accoglimento della proposta di ENI per l'estensione temporale delle attività di monitoraggio ambientale, fino alla data 31.10.2021 (fatta salva conclusione anticipata del passaggio, che di fatto risolverebbe detta estensione) e richiede all'Agenzia di dare continuità alle attività previste dal Disciplinare ex D.D. ARPAT n. 37/2018 e 61/2021 di cui sopra;

- ARPAT ed ENI rilevano pertanto la necessità di addivenire a stipula di integrazione all'Addendum di cui sopra;

- l'attività oggetto della presente Integrazione all'Addendum è classificata alla voce n. 34 della carta dei servizi di ARPAT di cui alla D.G.R.T. n.9 del 30.01.2013 ed è resa da ARPAT ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R.30/2009;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel seguente articolo.

Art. 2 - Oggetto e caratteristiche del servizio

ARPAT effettuerà il rilevamento e il monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio del Comune di Collesalveti - frazione di Stagno avvalendosi della centralina di proprietà di Eni alle condizioni specificate ai successivi articoli.

ARPAT provvederà a garantire la qualità delle misure effettuate e a raccogliere, elaborare e validare i dati derivanti da tale centralina. La valutazione dei dati annuali della stazione sarà inserita nel rapporto regionale annuale sulla qualità dell'aria, come previsto dal successivo articolo 8.

PARTE I°

MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

Art. 3 - Attività di gestione della centralina

Le attività di manutenzione preventiva, ordinaria e taratura della centralina le cui apparecchiature sono elencate nell'Allegato 1 saranno eseguite dal fornitore individuato da ENI secondo un cronoprogramma condiviso con ARPAT.

ARPAT verificherà che i parametri strumentali visibili da remoto nel centro operativo rientrino nei limiti definiti dalle norme e dalle specifiche strumentali.

Quando necessario, ARPAT richiederà ad ENI l'esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria;

Eni, per il tramite del fornitore selezionato, è responsabile dell'esecuzione delle attività di manutenzione in situ.

ARPAT è responsabile della verifica della taratura degli strumenti, effettuata anche tramite miscele gas campione certificate ACCREDIA o tramite audit con campionatore da parte di ARPAT stessa (per il Particolato).

ARPAT è altresì responsabile della formazione ed informazione, ai sensi del D.Lgs.81/08, del personale autorizzato dal Settore Centro Regionale Tutela della Qualità dell'Aria a prestare la propria opera nella rete di monitoraggio tra cui la centralina in oggetto di cui Eni ha fornito ad ARPAT copia delle chiavi di accesso.

ARPAT non assume invece alcuna responsabilità derivante da eventuali attività di persone autorizzate da Eni per interventi nella stazione.

Art. 4 - Oggetto della manutenzione della centralina

La manutenzione della centralina a carico di ENI ha per oggetto il servizio integrato della manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva nonché la taratura della strumentazione della centralina di rilevamento della qualità dell'aria sita nella frazione Stagno del Comune di Collesalveti le cui apparecchiature sono elencate nell'Allegato 1, come definito nel capitolato di gara di cui al decreto ARPAT n. 209 del 21.12.2012 e successivamente aggiornate con Decreto del Direttore generale ARPAT 124 del 4-09-2019 , che stabilisce le modalità di manutenzione e taratura della rete regionale di qualità dell'aria.

Eni si impegna ad adeguare la manutenzione al DM 30.03.2017 quando la manutenzione della rete regionale verrà integrata da ARPAT.

E' altresì incluso nella manutenzione il sistema di elaborazione dati e di collegamento fino al server di gestione dei dati di ARPAT in modo tale che il formato dei dati sia completamente gestibile da ARPAT da remoto.

Sono inclusi nella manutenzione anche le strumentazioni accessorie come condizionatori, linea di prelievo gas, eventuali stabilizzatori, sensore di temperatura interna, sensore porta aperta.

Art. 5 - Oneri a carico di ARPAT nella manutenzione della centralina

Le Parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che ARPAT assume i seguenti obblighi:

individua, di concerto con Eni, le modalità più corrette per la manutenzione preventiva, ordinaria, straordinaria e taratura della centralina;

verifica la corretta esecuzione dell'attività di manutenzione per i parametri strumentali visibili da remoto comunicando ad Eni eventuali osservazioni sulle attività svolte e da svolgere;

effettua eventuali verifiche di taratura e di buon funzionamento al fine di garantire la qualità dei dati.

Art. 6 - Oneri a carico di ENI nella manutenzione della centralina

Le Parti si danno reciprocamente atto che restano a carico di ENI:

- a) l'effettuazione delle attività di manutenzione preventiva, ordinaria, straordinaria e taratura della centralina; la taratura viene effettuata mediante miscele gas campione fornite da produttore certificato ACCREDIA o dotate di certificato ACCREDIA;
- b) la comunicazione ad ARPAT di eventuali osservazioni sulle attività svolte e da svolgere;
- c) eventuali costi di assicurazione per danni alle apparecchiature elencate nell'Allegato 1, derivanti da atti vandalici, incendio, furto ed eventi meteorici e naturali;
- d) le attività relative alla gestione, al ripristino e alle verifiche periodiche degli allacciamenti dell'energia elettrica e di messa a terra della stazione;
- e) le spese di gestione e ripristino per i collegamenti telefonici;
- f) gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 in relazione alla sicurezza dei luoghi di lavoro, comprensivi di quelli previsti dal D.Lgs.230/95 relativamente alle attività di radioprotezione connesse alla presenza di strumenti contenenti sorgenti radioattive. ENI fornirà ad ARPAT copia dei certificati relativi ai controlli effettuati periodicamente sulle sorgenti radioattive.

Art. 7 - Efficienza globale della centralina e penalità

A cadenza annuale il Responsabile del contratto di ARPAT, nominato ai sensi dell'art. 11 della Parte III^o del presente atto, redige relazione di rendi-

contazione nella quale sono riportati i parametri di efficienza globale

della centralina, determinata con riferimento al Rendimento Totale Annuo

(RTA) e al Rendimento Singola Apparecchiatura (RSA).

La gestione per eventuali penali per rendimenti inferiori al 90% e altre

inadempienze contrattuali è a carico di ENI.

PARTE II°

GESTIONE TECNICA DELLA CENTRALINA

Art. 8 - Oggetto delle attività di gestione tecnica della centralina

Le attività della gestione tecnica della centralina di rilevamento della

qualità dell'aria affidate ad ARPAT si riferiscono a strumenti di rileva-

mento per il cui dettaglio si fa rinvio all'Allegato 1.

Art. 9 - Modalità e adempimenti

Eni effettuerà, direttamente o per il tramite di fornitori selezionati se-

condo le proprie procedure, le seguenti attività:

esecuzione del monitoraggio dei parametri indicati in Allegato 1 tramite i

metodi definiti nel DM 28.01.2017;

verifica del buon funzionamento strumentale e relativa taratura;

verifica del funzionamento generale di strumentazione ed apparecchiature

ausiliarie mediante controlli visivi e dei parametri funzionali.

ARPAT effettuerà le seguenti attività:

acquisizione dati e verifica degli stati acquisiti;

verifica delle tarature e delle eventuali derive;

verifica degli andamenti degli inquinanti mediante analisi comparativa per

parametro e sulla base dei dati storici;

validazione od invalidazione definitiva dei dati;

pubblicazione del bollettino giornaliero per i parametri derivanti dagli

analizzatori automatici;

esecuzione delle elaborazioni di dati richieste dalla normativa vigente

(relazione annuale);

calcolo degli indicatori di qualità dell'aria su base annuale ai sensi della

normativa vigente per le verifiche di conformità;

flusso di dati prodotti verso il Sistema Informativo di ARPAT, gestito dal

Settore Tecnico SIRA, presso la Direzione dell'ARPAT, Via N. Porpora, 22 -

50144 Firenze.

Ulteriori adempimenti da parte di ENI:

rendere disponibili ad ARPAT i dati della centralina meteorologica instal-

lata nell'area della raffineria, fornendo evidenze sulla qualità dei dati

prodotti.

Ulteriori adempimenti da parte di ARPAT:

redazione e trasmissione ad Eni di un unico report sintetico, comprensivo

anche delle attività svolte nel periodo di competenza del precedente Ad-

dendum, sulle attività svolte e sulle eventuali azioni da intraprendere per

fare fronte ad eventuali criticità sugli strumenti da parte del Settore

Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria, entro 3 mesi rispetto al termine

della durata del presente atto, salvo comunicazioni dovute a sopraggiunte

emergenze;

collaborazione e supporto specialistico per migliorare ed implementare la

centralina di rilevamento della qualità dell'aria (es. integrazione o so-

stituzione di analizzatori, strumenti di rilevamento ed accessori; assi-

stenza all'installazione ed al collaudo degli stessi, ecc.).

PARTE III°

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 - Configurazione della centralina

Eni comunicherà tempestivamente ad ARPAT la configurazione aggiornata della centralina, tenuto conto delle sue eventuali successive variazioni (sostituzioni, integrazioni e/o messa fuori servizio delle apparecchiature) che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento del servizio.

Art. 11 - Responsabile delle attività

Il Responsabile per l'attuazione degli impegni della convenzione per Eni è il Direttore della Raffineria Ing. Fabrizio Ioddo.

Il Responsabile degli impegni della convenzione per ARPAT è la Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini, Responsabile del Settore Centro Regionale Tutela della Qualità dell'Aria.

Il responsabile delle attività ha il compito di curare i rapporti con la rispettiva controparte, seguire e monitorare la regolare esecuzione degli obblighi convenuti, vigilare sulla predisposizione degli eventuali atti e/o relazioni e rendicontazioni richieste durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Le Parti concordano che l'inoltro di qualsiasi comunicazione inerente il presente atto dovrà avvenire:

per Eni al seguente indirizzo pec: rm_ref_raffinerialivorno@pec.eni.com

per ARPAT al seguente indirizzo pec: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Art. 12 - Durata

Le attività oggetto della presente Integrazione all'Addendum hanno durata di cinque mesi, dal 01.06.2021 al 31.10.2021, salvo conclusione anticipata

del passaggio della centralina all'Ente Regione Toscana, che produrrà la risoluzione di fatto dell'estensione, la cessazione del presente atto con uguale decorrenza della risoluzione stessa e l'importo del compenso di cui all'art. 13 proporzionalmente ridotto in relazione all'effettiva durata del presente Accordo integrativo.

Art. 13 - Importo del compenso

ENI corrisponderà ad ARPAT, per lo svolgimento delle attività di gestione e verifica dati, per la verifica della corretta manutenzione e taratura della strumentazione e per tutte le altre attività indicate nel presente documento, nel periodo dal 01.06.2021 al 31.10.2021 l'importo massimo complessivo di € 4.583,33 (€ quattromilacinquecentoottantare/33) oltre IVA.

Il suddetto importo sarà corrisposto in unica soluzione, **CONTESTUALMENTE** all'importo previsto per le attività effettuate per il precedente **ADDENDUM**, dal 01.03.21 al 31.05.21, previa emissione di unica fattura, a fronte della presentazione della relazione di cui all'art.9. e di idonea documentazione a supporto delle attività realizzate.

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Art. 14 - Modalità di pagamento

I pagamenti relativi al presente atto (ex D.Lgs. n. 217/2017 art. 65 comma 2 e D.Lgs. n. 82/2005 art. 5) dovranno essere effettuati mediante con il Sistema pago PA, tramite la piattaforma IRIS della Regione Toscana, raggiungibile all'indirizzo - <https://iris.rete.toscana.it/public> - nella sezione "Pagamenti spontanei" oppure anche dal sito di ARPAT - <http://www.arpat.toscana.it/> - cliccando sul simbolo PagoPA.

Art. 15 - Impegni Anti-Corruzione

ARPAT dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del contenuto del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico ENI, elaborato da ENI in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori; (b) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di ENI; (c) delle Linee Guida ENI per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Eni dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 e (b) del Codice di comportamento ARPAT, disponibili sul sito www.arpat.toscana.it.

ENI e ARPAT dichiarano e garantiscono che, con riferimento alla negoziazione, stipula ed esecuzione del presente atto, non hanno violato né violeranno le Leggi Anti-Corruzione applicabili (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) la Legge 190/2012; (ii) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (iii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iv) l'UK Bribery Act 2010, (v) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (vi) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

ENI e ARPAT si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive del presente atto, regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001, e si impegnano a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra parte.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, e per l'intera sua durata, in relazione agli impegni assunti ai paragrafi che precedono, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi da:

a) offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, dipendenti o collaboratori dell'altra Parte;

b) concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori dell'altra Parte che possano ledere gli interessi di tale Parte;

c) intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi in violazione dei principi del proprio Codice Etico o di Comportamento suscettibili di arrecare pregiudizio all'esecuzione del presente atto;

d) procurare ad amministratori, dipendenti o collaboratori dell'altra Parte vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità non contenuti entro i limiti quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

Ciascuna delle Parti dichiara di non essere portatrice di alcuna situazione di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale, riferibile all'esecuzione del presente atto e s'impegna a informare tempestivamente l'altra Parte nel caso in cui una siffatta situazione dovesse manifestarsi nel corso della sua esecuzione.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto,

ARPAT dichiara e garantisce che:

a) ogni e qualsiasi somma esigibile ai sensi del presente atto costituisce esclusivamente il corrispettivo della propria prestazione e nessuna parte di essa sarà corrisposta, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un privato o ad uno dei Familiari dei medesimi (per Familiare intendendosi il coniuge, nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del soggetto interessato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione) a fini corruttivi o, in ogni caso, in violazione delle leggi applicabili;

b) eventuali dipendenti o collaboratori incaricati di svolgere attività riferite al presente atto avranno gli stessi requisiti richiesti alle Parti e rispetteranno ogni e qualsiasi obbligo previsto a carico delle medesime dal presente Articolo 15 e qualsivoglia persona che effettui prestazioni riferibili al presente atto ivi compresi eventuali subappaltatori o subcontraenti, opererà solo in forza di un contratto scritto che imponga condizioni e impegni equivalenti a quelli assunti dalle Parti;

c) riporterà tempestivamente a ENI qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità o qualunque criticità anche solo potenziale in relazione all'esecuzione del presente atto;

d) registrerà nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente ogni e qualsiasi ammontare che dovesse ricevere o pagare a fronte del presente atto;

e) conserverà la documentazione afferente all'esecuzione di ciascuna prestazione prevista nel presente atto per almeno dieci anni;

f) non cederà a terzi il presente atto o parte dei diritti e degli obblighi ivi contenuti senza la preventiva approvazione scritta di Eni.

L'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di rispettiva spettanza di cui al presente Articolo 15 con riferimento all'esecuzione del presente atto che possa determinare conseguenze negative per una delle Parti, costituirà grave inadempimento e darà facoltà ad Eni di sospendere i pagamenti ed a ciascuna delle Parti di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, previa notifica mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Fermo ogni altro rimedio di legge e/o di contratto, l'esercizio della facoltà sopra citata avverrà a danno della Parte inadempiente, in ogni caso addebitando alla medesima tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di tenere indenne la Parte non inadempiente da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, e mallevata per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

Art. 16 - Registrazione e bollo

Il presente atto, stipulato nella forma della scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a carico del richiedente. L'imposta di bollo, pari a € 80,00 (€ ottanta/00), è assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze

prot. n. 61558 del 14/07/2016. L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata

dal contraente in quota parte al 50% alla stipula del presente Addendum.

Art. 17 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente

atto è competente il foro di Firenze.

Il presente atto composto da n. 16 pagine e di n.17 articoli viene letto

dalle parti le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alle loro

volontà, lo sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per Eni: Ing. Fabrizio Loddo*

Per ARPAT: Dr.ssa Bianca Patrizia Andreini*

*"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs

82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso

ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs

82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so-

stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile

secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

ALLEGATO 1

CENTRALINA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA			
Strumentazione per il rilevamento della qualità dell'aria e metodi di misura			
	<i>Marca e modello</i>	<i>Metodo</i>	
<i>n.1 Analizzatore per la misurazione di SO₂</i>	<i>Thermo Scientific 43i</i>	<i>UNI EN 14212:12</i>	<i>X</i>
<i>n.1 Analizzatore per la misurazione di H₂S</i>	<i>Thermo Scientific 450i</i>	<i>UNI EN 14212:12</i>	<i>X</i>
<i>n.1 Campionatore ed analizzatore in continuo bicanale per la determinazione di PM₁₀ e PM_{2,5}</i>	<i>FAI SWAM Dual Channel</i>	<i>UNI EN 16450:17</i>	<i>X</i>
<i>n.1 Analizzatore per la misurazione di NO_x</i>	<i>Thermo Scientific 42i</i>	<i>UNI EN 14211:12</i>	<i>X</i>
<i>n.1 Analizzatore per la misurazione di BTX</i>	<i>AMA Instruments GC5000</i>	<i>UNI EN 14662:05</i>	<i>X</i>
<i>Sistema di acquisizione dati periferico</i>	<i>Ecoremote</i>		
<i>Pneumatica di regolazione e distribuzione</i>	<i>Vari</i>		
<i>X strumentazione soggetta al calcolo dell'efficienza di cui all'articolo 7</i> La suddetta strumentazione potrà essere sostituita e/o integrata da Eni qualora, in accordo tra le Parti, se ne ravvisi la necessità ai fini del mantenimento/miglioramento dell'efficienza della centralina come indicato all'articolo 9			